



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

CS OK
Wle

Roma, 27 NOV 2008

Prot. Nr. 178664

Rif. Prot. Entrata Nr. 137225

Allegati:

Risposta a Nota del:

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
c/o Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00186 Roma

OGGETTO: Art.3, comma 59. legge 244/2007 – polizza assicurativa – applicabilità agli Ordini provinciali.

Con nota prot.n. 2301/U-BR/08 del 13 novembre 2008 Codesto consiglio nazionale chiede un'interpretazione ufficiale della disposizione in oggetto, concernente la materia del contenimento della spesa della P.A..

Gli Ordini provinciali degli ingegneri hanno la natura di Ente pubblico non economico territoriale, essendo stati istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con R.D. n. 2537 del 23.10.1925, successivamente abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative e ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944.

Considerata la natura di Ente pubblico non economico degli Ordini professionali si ritiene che la disposizione vada applicata anche agli enti in argomento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti?

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

